

TRIBUNALE DI TREVISO  
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott. Antonello Fabbro      Presidente rel.  
dott. Caterina Passarelli    Giudice  
dott. Gianluigi Zulian      Giudice


a scioglimento della riserva assunta all'udienza ex art. 162 L. Fall. del 17/10/2014, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Con ricorso depositato il 17/7/2014 la società agricola [REDACTED] Giovanni s.s. di [REDACTED] e [REDACTED] ha presentato domanda di Concordato Preventivo corredata di piano, proposta, attestazione e della documentazione indicata nell'art. 160 L. Fall.

La società agricola [REDACTED] alleva bovini destinati alla produzione del latte, che viene conferito in esclusiva alla Latteria di [REDACTED] soc. coop. Presenta un piano di concordato con continuità aziendale piena della durata di 5 anni. Il piano non contempla attività liquidatoria; la società prevede di soddisfare i creditori destinando il flusso di cassa generato dalla gestione corrente dell'attività agricola nel quinquennio 2015-2019.

I beni immobili (terreni agricoli, fabbricati, annessi rurali destinati a stalla, ricovero attrezzi, silos per lo stivaggio di alimenti zootecnici, vasche raccolta liquami, pesa) funzionali all'attività di impresa non sono di proprietà della società che chiede di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo bensì, per




la sola quota di 4/9, dei soci illimitatamente responsabili [redacted] e [redacted]. I restanti 5/9 di proprietà indivisa risultano intestati a [redacted] e [redacted]. I proprietari sono terzi datori di ipoteca a garanzia di una serie di mutui erogati da due istituti di credito, [redacted] e [redacted], alla società agricola.

Il piano prevede l'integrale pagamento in prededuzione delle rate di mutuo (€ 60.000,00 all'anno) di [redacted], creditore che vanta l'ipoteca di 1° grado, che scadranno nel quinquennio durante il quale andrà in esecuzione il concordato. La società chiede inoltre di essere autorizzata ex art. 182 quinquies comma 4 L. Fall. a pagare a [redacted] la somma di euro 90.000,00 relativa a ratei di mutuo scaduti prima della presentazione della domanda. Riguardo ai mutui di [redacted] il piano prevede il pagamento in prededuzione del 20% delle rate scadenti durante l'esecuzione del concordato (complessivamente € 170.000,00 all'anno) e la postergazione del rimanente 80% che, sulla base di un'intesa di massima con la banca, sarà riscadenziato entro il limite massimo di 5 anni dopo che il concordato avrà avuto esecuzione.

La società ritiene che *"non comportando l'ammissione alla procedura la risoluzione dei contratti in corso, ex art. 186 bis III comma, anche i mutui proseguono e le rate in scadenza devono essere pagate in prededuzione con il flusso di cassa generato dalla prosecuzione dell'attività, soprattutto quando, come nel caso di specie, si tratta di conservare beni immobili funzionali (rectius: essenziali e insostituibili) all'esercizio dell'attività di impresa"*.

E' bene premettere che la legge fallimentare riconosce la prededucibilità ad alcuni crediti derivanti da finanziamenti eseguiti in favore della società che accede al Concordato Preventivo (art. 182-quater commi 1, 2 e 3, art. 182 quinquies commi 1 e 2 L. Fall.), ma il caso qui in esame non rientra in tali ipotesi.

L'art. 186 bis comma 3 L. Fall. prevede che *"i contratti in corso di esecuzione alla data di deposito del ricorso non si risolvono per effetto dell'apertura della procedura"*. L'argomentazione della società che si fonda su tale norma non è però convincente.



E' persuasiva (e del resto prevalente) l'opinione secondo cui la categoria dei "contratti in corso di esecuzione" adoperata dal legislatore nell'art. 186 bis comma 3 e nell'art. 169 bis L. Fall. coincide con la categoria dei "rapporti pendenti" (cioè dei contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti da entrambe le parti) di cui all'art. 72 comma 1 L. Fall.

Il mutuo è un contratto unilaterale nel quale la banca mutuante esaurisce la propria prestazione erogando la somma pattuita al mutuatario, il quale percepiti gli importi pattuiti, assume la veste di mero debitore (1). Nel Concordato Preventivo il mutuo, avendo tali caratteristiche, non può essere considerato contratto "in corso di esecuzione" ai sensi dell'art. 186 bis comma 3 L. Fall., posto che, qualora lo fosse, si violerebbe la *par condicio creditorum*, principio al quale è strettamente connesso per il debitore il divieto di pagare creditori anteriori, come si ricava dall'art. 184 L. Fall., che prevede la vincolatività del concordato per tutti i creditori anteriori. Il credito è anteriore quando il titolo su cui si fonda si è formato prima della proposizione della domanda di concordato. Al secondo comma l'art. 55, richiamato dall'art. 169 L. Fall., prevede che "i debiti pecuniari del fallito si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data di dichiarazione di fallimento" (e quindi di deposito - *vestitus* di pubblicazione - della domanda di concordato), perciò non si vede come un debito scaduto e quindi concorsuale (ante concordato) possa essere trattato come un credito estraneo al concorso, ossia il cui adempimento dovrebbe proseguire secondo le scadenze negoziali.

Si osserva anche che se i beni oggetto di ipoteca sono dei soci, nella prospettiva della società (e, dunque, del concordato) i debiti bancari sono comunque chirografari. Anche per tale aspetto, quindi, non è giustificata la destinazione di un flusso di cassa di € 100.000,00 annui (pagamento che risulta anticipato rispetto sia ai creditori privilegiati che ai chirografari) a favore del ceto bancario. Ed inoltre, non essendo proprietari dei beni solo i soci illimitatamente responsabili, la società, nel rimborsare con i propri flussi di cassa il debito bancario, libera dalla

1 v. Trib. Milano, 28/5/2014.

garanzia rilasciata anche gli altri comproprietari che sono pacificamente terzi rispetto alla massa.

E' irrilevante la considerazione che i beni immobili ipotecati siano funzionali all'attività di impresa, con la conseguenza che la società non può correre il rischio di perdere la disponibilità dei medesimi (evento che certamente accadrebbe, come paventa la società, qualora il debito da mutuo non venisse adempiuto), posto che l'art. 55 L. Fall. si applica anche al concordato con continuità e tenuto conto che la norma che consente il pagamento di debiti anteriori (l'art. 182 quinquies comma 4 L. Fall.) è finalizzata a consentire al debitore di continuare ad ottenere dal creditore prestazioni di beni o di servizi aventi il carattere dell'essenzialità rispetto alla prosecuzione dell'attività di impresa (oltre che funzionali ad assicurare la miglior soddisfazione dei creditori). Nel caso di specie la prestazione del contraente *in bonis* (l'erogazione del mutuo) è già avvenuta, mentre ciò che il debitore teme è l'aggressione del creditore ipotecario ai beni sui quali insiste la garanzia e l'astensione da tale iniziativa da parte del debitore (che conseguirebbe al regolare pagamento delle rate di mutuo) non è un fatto assimilabile alla prestazione di un bene o di un servizio.

Conseguentemente il piano e la proposta risultano viziati da insanabile violazione di legge e perciò va dichiarata l'inammissibilità della proposta.

p.q.m.

il Tribunale,

visto l'art. 162 L. Fall.,

dichiara inammissibile la proposta di concordato preventivo presentata da

██████████ s.s. di ██████████ e ██████████ - società agricola.

Treviso, 28 ottobre 2014

Il Presidente estensore

dott. Antonello Fabbro

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Marisa BARBOLLA

Depositato in cancelleria  
28.10.2014

Il Funzionario Cancelleria